



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Straordinaria

(2) Convocazione Prima

Atto N. 18

del 30.05.2013

OGGETTO: Accordo per la definizione e attuazione del rapporto contrattuale in essere in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 c. 5 del d.lgs. 164/2000 e contestuale accordo per la prosecuzione della gestione del servizio ai sensi dell'art. 14. comma 7 del D.Lgs 164/2000 – Approvazione schema di convenzione con Erogasmet s.p.a.

L'anno duemilatredici il giorno Trenta del mese di Maggio alle ore 17,30 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in Pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 24.05.13 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MASSIMO UMBERTINI	X		SBARDELLA SILVESTRO	X	
LUPI ANGELO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
BELTRAMME GIULIO	X		MANCINI SILVIA	X	
ROSSI MAURO	X		SCRIVA FRANCESCO	X	
MANNI LEOPOLDO	X		LUCARELLI ETTORE	X	
DAPPI RITA	X		LUCARELLI MASSIMO	X	
MASTROPIETRO LUCA		X	DONNINI TERESA	X	
FELICI FABIO	X		ABBONATO FRANCESCO		X
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Signor Rossi Mauro

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in Prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: Beltramme Giulio, Mancini Silvia, Felici Fabio

(1) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con contratto repertorio n. 291 in data 17.12.1984 il Comune di Cave ha concesso alla Società Erogasmet S.p.A. il diritto di privativa per la distribuzione del gas naturale (metano puro o gas similari), per usi domestici, per riscaldamento, per artigiani, per altri usi generici su tutto il territorio comunale;
- Erogasmet S.p.A. è pertanto la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Cave, anche in virtù dei seguenti atti aggiuntivi al citato contratto rep. 291/1984 e, più esattamente: Atto Aggiuntivo rep. 321 del 3.10.1985, Atto Aggiuntivo rep. 417 del 15.05.1986, Atto Aggiuntivo rep. 1154 del 14.10.1999, Atto aggiuntivo rep. 4919 del 2.04.2004, Atto Aggiuntivo rep. 5157 del 6.05.2005, Atto Aggiuntivo rep. 5614 del 13.12.2007 e atto Aggiuntivo rep. 5681 del 4.02.2010;
- come noto la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e dalle ulteriori leggi via, via succedutesi nel tempo;
- come pure noto, il rimborso da riconoscere al gestore uscente, per effetto della scadenza della concessione, e da porre a carico del gestore subentrante deve essere quantificato ai sensi e in applicazione di quanto previsto dalla disciplina contrattuale in essere tra le parti con specifico riferimento alla scadenza imposta dal D.Lgs. 164/2000 ovvero, e comunque, per quanto non disposto e/o non desumibile dalla volontà delle parti nell'ambito del contratto in essere, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 15 comma 5 del citato D.Lgs. 164/2000 che richiama, ai fini della determinazione dell'indennizzo, il R.D. n. 2578/1925 e il relativo criterio della stima industriale;
- a termini contrattuali Erogasmet S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale di Cave l'elenco prezzi integrativo previsto dall'atto aggiuntivo e di chiarimento n. 5614 del 13.12.2007 e regolarmente approvato dal Comune con Delibera G.C. nr. 82 del 23.04.2009;

Vista la documentazione di stima del valore dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas con valutazione al 31.12.2010 prodotto da Erogasmet S.p.A. in data 19/04/2012 ed in data 18.06.2012;

Considerato che ai fini di una più puntuale e circostanziata analisi della documentazione presentata da Erogasmet S.p.A., il Comune ha ritenuto opportuno costituire un apposito tavolo tecnico;

Che tra le parti sono intercorsi più incontri nel corso dei quali detta stima è stata oggetto di analisi ed approfondimenti in esito dei quali, come da verbali, è stato definito che il Valore Industriale Residuo al 31.12.2010 ottenuto utilizzando i prezzi desunti dal Prezziario riferito all'anno 2010, calcolati con riferimento alla consistenza fisica degli impianti esistenti alla data del 31/12/2010 ed in conformità alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 164/2000, e costituente un credito di Erogasmet S.p.A. certo, liquido ed esigibile, viene congiuntamente definito in complessivi € 7.606.811,00 + Iva;

Vista la nota nr. 382/13 EC/fz del 21.05.2013 con la quale la Società Erogasmet S.p.a. faceva pervenire al Comune di Cave il testo dell'Accordo per la definizione e attuazione del rapporto contrattuale in essere in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000 e contestuale accordo per la prosecuzione della gestione del servizio ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 con allegata la relazione relativa alla "*Verifica e valutazione di dettaglio del Valore Industriale Residuo impianto di distribuzione gas metano della società Erogasmet SpA nel Comune di Cave (RM)*";

Visto lo schema di accordo per la definizione e attuazione del rapporto contrattuale in essere in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art.15 c 5 del D.Lgs. 164/2000 e contestuale accordo per la prosecuzione della gestione del servizio ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000;

Considerato che la Soc. Erogasmet S.p.A. dovrà corrispondere al Comune di Cave un contributo una tantum di euro 250.000,00, che sarà liquidato in tre tranches consecutive, a titolo di impegno economico finalizzato alla manutenzione straordinaria di strade comunali interessate dagli interventi di metanizzazione;

Valutato che tutte le spese relative alla registrazione del contratto, al pagamento delle imposte e ad ogni altro costo saranno a totale carico della Soc. Erogasmet S.p.A. senza alcun onere per l'ente comunale;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità tecnica;

Escono i consiglieri Felici Fabio – Lucarelli Ettore;

Presenti n. 13

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti	nr. 13
Astenuti	nr. 2 (Chialastri Gianluca – Lucarelli Massimo)
Votanti	nr. 11
Voti favorevoli	nr. 11
Voti contrari	nr. =

DELIBERA

1. Di approvare l'accordo per la definizione, in attuazione del rapporto contrattuale in essere, in tema di determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.L.gs. 164/2000 e contestuale accordo per la prosecuzione della gestione del servizio ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 con allegata relazione relativa alla "*Verifica e valutazione di dettaglio del Valore Industriale Residuo impianto di distribuzione gas metano della società Erogasmet SpA nel Comune di Cave (RM)*";
2. Di dare mandato al Dirigente dell'Arca Tecnica di procedere alla sottoscrizione del presente accordo;
3. Di dare atto che il suddetto schema di convenzione allegato, costituito da n.9 (nove) pagine e n. 6 (sei) articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile con successiva votazione palese il cui esito è:

Presenti	nr. 13
Astenuti	nr. 2 (Chialastri Gianluca - Lucarelli Massimo)
Votanti	nr. 11
Voti favorevoli	nr. 11
Voti contrari	nr. =

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

IL SEGRETARIO

DIRETTORE GENERALE

D.ssa Giovanna Pierpaola Tomasello

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D.LGS. 164/2000 E CONTESTUALE ACCORDO PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL D.LGS. 164/2000.

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di nella Sede Comunale di Cave, davanti a me Segretario Comunale rogante, sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente, in qualità didel Comune di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva.
2., nato a... (..) il .././19.. e residente per la carica presso la sede legale della Erogasmet S.p.A., in qualità di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Erogasmet S.p.A. (di seguito anche Erogasmet) con sede legale in (..) ... n. .. che qui rappresenta (cod. fisc.).

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- Che Erogasmet S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Cave in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 291 del 17/12/1984, atto aggiuntivo rep. 321 del 3/10/1985, atto aggiuntivo rep. 417 del 15/05/1986, atto aggiuntivo rep. 1154 del 14/10/1999, atto aggiuntivo rep. 4919 del 2/04/2004, atto aggiuntivo rep. 5157 del 6/05/2005, atto aggiuntivo rep. 5614 del 13/12/2007 e atto aggiuntivo rep. 5681 del 4/02/2010;

- Che come noto la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e dalle ulteriori leggi via via succedutesi nel tempo;
- Che, come pure noto, il rimborso da riconoscere al gestore uscente e da porre a carico del gestore subentrante deve essere quantificato ai sensi e in applicazione di quanto previsto dalla disciplina contrattuale in essere tra le parti con specifico riferimento alla scadenza imposta dal D.Lgs. 164/2000 ovvero, e comunque, per quanto non disposto e/o non desumibile dalla volontà delle parti nell'ambito del contratto in essere, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 15 comma 5 del citato D.Lgs. 164/2000 che richiama, ai fini della determinazione dell'indennizzo, il R.D. n. 2578/1925 e il relativo criterio della stima industriale;
- Che le parti concordano che l'indennizzo, quale determinato ai sensi del paragrafo che precede, in attuazione della vigente disciplina contrattuale, costituente un credito della concessionaria uscente, certo liquido ed esigibile, dovrà essere inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario, il quale acquisirà la proprietà degli impianti solo al momento del pagamento, a favore del gestore uscente, il quale ultimo, fino a tale momento, rimane obbligato, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, a garantire la continuità del pubblico servizio, rimanendo peraltro fermo che tutti gli impianti e le opere fino a quel momento rimarranno di proprietà esclusiva di Erogasmet S.p.A.;
- Che a termini contrattuali Erogasmet S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'Elenco Prezzi Integrativo previsto dal suddetto atto aggiuntivo e di chiarimento rep. 5614 del 13/12/2007 corredato dalla relativa relazione di validazione a firma dell'Ing. Foschi di Cesena, regolarmente approvata dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 23/04/2009, e quindi divenuta parte integrante e sostanziale del contratto in essere tra le parti;
- Che in data 18/06/2012 Erogasmet S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune con nota prot. n. 585/12 PG/lm, a parziale modifica di quanto precedentemente inviato con nota prot. 357/12 PG/lm, il valore di stima al 31/12/2010, degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2010, elaborato in puntuale applicazione delle disposizioni contenute nei contratti in essere tra le parti;
- Che tra le parti sono quindi intercorsi incontri nel corso dei quali detta stima è stata oggetto di analisi e approfondimenti, anche in ordine al rispetto delle previsioni contrattuali quanto alle modalità di sua determinazione, in esito ai quali è stato unanimemente concordato che il valore di indennizzo a stima industriale al 31/12/2010 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2010, e valorizzato con i prezzi desunti

dal Prezziario riferito all'anno 2010, dovuto ad Erogasmet S.p.A., è pari ad € 7.606.811,00 oltre IVA, e che, nel futuro bando di indizione della gara, detto debito di valore, costituente un credito di Erogasmet S.p.A. certo, liquido ed esigibile a far data dalla scadenza ope legis, sarà obbligatoriamente posto a carico del futuro gestore subentrante; quanto sopra rimanendo ovviamente inteso che tutti gli ulteriori impianti ed opere realizzati dalla concessionaria a far data dal 1/1/2011, fino alla data di scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio e, comunque, fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito, rimarranno anch'esse di esclusiva proprietà di Erogasmet S.p.A. e saranno anch'esse valorizzate a stima industriale con i medesimi criteri oggi adottati e tale ulteriore importo sarà anch'esso posto a carico del gestore subentrante in aggiunta al valore di stima industriale come sopra specificato (resta inteso che dal valore di stima industriale andranno detratti i contributi pubblici eventualmente percepiti dalla concessionaria); in particolare le parti concordano e si danno reciprocamente atto che i prezziari che verranno utilizzati a quel momento saranno i medesimi utilizzati per la definizione del VIR al 31.12.2010 configurandosi detti prezziari come elementi contrattualmente definiti tra le parti e non modificabili in futuro, salvo che per il loro aggiornamento mediante rivalutazione sulla base del deflatore stabilito dall'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas e, se non disponibile, su base Istat;

- Che l'importo a titolo di Valore Industriale Residuo, quale indicato nel trattino che precede, definito in puntuale e tassativa applicazione delle disposizioni contenute negli accordi contrattuali in essere tra le parti, e condiviso dal Comune che ne ha verificato il pieno rispetto, risulta maggiore della RAB (Regulatory Asset Base) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas come stabilito dall'attuale disciplina regolatoria ai fini tariffari;
- Che in virtù di quanto evidenziato nei trattini che precedono, trova applicazione la previsione di cui all'art. 5 c. 14 del D.M. n. 226/11 con conseguente obbligo in capo al Comune di provvedere, prima dell'indizione della futura gara d'ambito, ai relativi obblighi di comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Che in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata disciplina legislativa di settore, nonché dalle previsioni contrattuali, le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 e s.m.i., si sono quindi determinate, in un'ottica occorrendo anche di transazione preventiva e con le finalità di cui alle premesse che precedono, a sottoscrivere il presente atto, avente natura di atto negoziale paritetico, non stipulato dal Comune con poteri di supremazia ed a valere anche quale atto di definizione dell'indennizzo spettante alla concessionaria per le opere esistenti al 31/12/2010, con la precisazione che detto valore, secondo le modalità precisate nel paragrafo che precede, dovrà essere integrato aggiungendovi il valore di stima di tutti gli

impianti e le opere realizzate successivamente alla data del 31/12/2010, fino alla data di scadenza ope legis del rapporto concessorio e, comunque, fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito;

- Che la stima degli impianti di distribuzione del gas alla data del 31/12/2010, contenuta nella relazione denominata "Stima del valore dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas – Consistenza e valutazione al 31/12/2010" predisposta da Erogasmet S.p.A. in data 18 giugno 2012, che ammontava complessivamente ad € 9.087.440,40, è stata approfonditamente oggetto di analisi tecnica ed economica nell'ambito del tavolo tecnico costituito tra Erogasmet ed il Comune, come dettagliatamente meglio illustrato nella documentazione denominata "*Verifica e valutazione di dettaglio del Valore Industriale Residuo Impianto di distribuzione gas metano della società Erogasmet S.p.A. nel Comune di Cave (RM)*" che è stata predisposta in esito agli incontri tra le parti, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) con particolare riferimento all'individuazione del valore d'indennizzo concordato e pari ad € 7.606.811 da riconoscersi a Erogasmet S.p.A. quale rimborso da parte del futuro gestore subentrante, costituiscono causa giuridica e presupposto del presente atto;
- Che il rimborso gravante sul futuro gestore, quantificato ai sensi di quanto contrattualmente stabilito nella concessione in essere ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000, dovrà essere indicato nel bando di gara ed il gestore entrante acquisirà la proprietà degli impianti solo dalla data del pagamento dell'importo suddetto;
- Che tuttavia, come noto, con l'entrata in vigore dell'art. 46 bis comma 3 del d.l. n. 159/07, come successivamente modificato dalla legge n. 99/2009, il Legislatore ha attribuito ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, il compito di determinare, entro il 31/12/2012, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, così subordinando l'avvio delle gare medesime alla preventiva formazione dei bacini;
- Che con Decreto 18/10/2011 avente per oggetto "*Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*" pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 252 del 28/10/2011, è stato determinato l'elenco dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- Che ad oggi il nuovo sistema di gare d'ambito di cui all'art. 46 bis, comma 3, d.l. 159/07 e s.m.i. è in fase di avanzata implementazione, ma i tempi per la sua concreta e definitiva attuazione, a valle dell'emanazione del Decreto 12 novembre 2011 n. 226, non sono allo stato ancora ipotizzabili con un ragionevole livello di attendibilità sicché non può escludersi che alla

data di cessazione anticipata ope legis del rapporto concessorio non si sia ancora pervenuti all'indizione della futura gara e/o, comunque, alla sua aggiudicazione;

- Che peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del recente D.Lgs 1/6/2011, n. 93, è stato fatto espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio per i Comuni l'attendere necessariamente l'avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo nelle more il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000;
- Che pertanto, ove si verificasse lo scenario di dilazione temporale nell'individuazione del futuro gestore appena descritto nei trattini che precedono, ciò comporterà, stante comunque la definitiva cessazione dell'attuale rapporto concessorio alla scadenza anticipata ope legis, l'insorgere tra Erogasmet S.p.A. e il Comune, ai sensi del citato art. 14, co. 7 del D.Lgs. 164/2000, di un rapporto giuridico di fatto;
- Che nell'ambito di tale rapporto Erogasmet S.p.A., da un lato sarà obbligata a garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio, dall'altro non potrà ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio credito definitivamente maturato per effetto della scadenza anticipata ope legis dell'attuale rapporto concessorio;
- Che l'evenienza appena descritta rende comunque opportuno, al fine di evitare futuri equivoci e/o contenziosi, stabilire sin d'ora quali saranno le condizioni economiche alle quali verranno tutelati, nel predetto rapporto giuridico originato dall'articolo 14, co. 7 del D.Lgs. 164/2000 che venisse ad instaurarsi dal giorno successivo alla data di scadenza anticipata ope legis dell'attuale rapporto concessorio, da un lato l'interesse del Comune a veder garantita la gestione ordinaria del servizio, e dall'altro l'interesse della Erogasmet S.p.A., impossibilitata ad una immediata riscossione del proprio credito definitivamente maturato con la cessazione anticipata ope legis del rapporto concessorio a vedersi riconoscere una adeguata rivalutazione del proprio credito;
- Che a far data dal giorno successivo alla scadenza anticipata ope legis, pertanto, qualora se ne creassero le condizioni ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, Erogasmet S.p.A. rimarrà obbligata a garantire la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, mentre per eventuali attività di gestione straordinaria che si dovessero rendere necessarie sul territorio le parti si incontreranno e concorderanno in buona fede il da farsi.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale, tant'è che in virtù di esse, entrambe le parti si sono determinate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 a stipulare il presente accordo avente finalità, in quanto occorre, anche di transazione preventiva e avente natura di atto negoziale e paritetico, posto dunque in essere dal Comune non nell'esercizio di un potere di supremazia.

Art. 2 Valore industriale residuo

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il valore industriale residuo al 31/12/2010 (ottenuto utilizzando i prezzi desunti dal Prezziario riferito all'anno 2010, calcolato con riferimento alla consistenza fisica degli impianti alla data del 31/12/2010 ed in conformità alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 164/2000, e costituente un credito di Erogasmet S.p.A. certo, liquido ed esigibile, nei termini sotto specificati, viene congiuntamente definito in complessivi € 7.606.811,00 + Iva (dicansi euro settemilioneiseicentoseimilaottocentoundici/00 oltre iva); le singole voci che concorrono a determinare tale importo, in relazione alle diverse categorie di cespiti, sono specificamente esplicitate nell'allegata valorizzazione (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si dà atto che l'importo di cui sopra, per esplicito accordo tra le parti, non sarà oggetto di alcun degrado/rivalutazione fino alla data del termine di scadenza anticipata ope legis della concessione attualmente in essere (31/12/2013) come definito dall'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo rep. nr. 5157 del 06/05/2005.

Si dà altresì atto che l'importo di cui sopra, per esplicito accordo tra le parti costituirà, a far data dal 31/12/2013, un credito certo, liquido ed esigibile, maturato in favore di Erogasmet S.p.A. per effetto della cessazione del precedente rapporto concessorio.

Rimane altresì inteso che l'importo di cui sopra dovrà, ovviamente, essere altresì incrementato anche del valore di stima di tutti gli impianti e le opere realizzate successivamente alla data del 31/12/2010 e fino alla data di scadenza anticipata ope legis dell'attuale rapporto concessorio, valorizzati secondo i medesimi criteri utilizzati nell'allegato 1, il tutto come meglio precisato sub "premessi"; resta inteso che dal valore di stima industriale andranno detratti i contributi pubblici eventualmente percepiti dalla concessionaria.

In ragione di quanto sopra, e come comunque meglio precisato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti pertanto concordano e si danno altresì reciprocamente atto che in caso di mancata individuazione, per qualsiasi ragione, entro la data di scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio attualmente in essere, del nuovo gestore subentrante, sorgendo a quel punto, con decorrenza dal giorno successivo, tra la medesima Erogasmet S.p.A. e il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, un rapporto giuridico di fatto nell'ambito del quale Erogasmet S.p.A. sarà obbligata a garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio fino al passaggio dell'impianto al nuovo affidatario, senza tuttavia poter ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio credito definitivamente maturato per effetto della scadenza anticipata ope legis dell'attuale rapporto concessorio.

A tal fine, il Comune sin d'ora irreversibilmente si obbliga, ora per allora, con obbligazione di risultato e non di mezzi, a inserire e/o a far inserire l'importo del Valore Industriale Residuo come sin qui definito e il relativo impegno, quale debito di valore nei confronti della Erogasmet S.p.A. nel futuro bando di indizione della gara d'ambito; fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito Erogasmet S.p.A. manterrà l'integrale proprietà della rete e degli impianti: ciò anche in considerazione del fatto che le reti e gli impianti sono assoggettati a privilegio speciale a seguito di un finanziamento costituito in favore di un primario istituto bancario.

La liquidazione dell'indennizzo di cui sopra in favore di Erogasmet S.p.A., da parte del nuovo gestore entrante, dovrà essere effettuata prima della sottoscrizione del contratto stesso, a fronte dell'emissione di regolare fattura per l'importo di cui sopra.

In quanto occorra, come meglio precisato in premessa, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l'importo a titolo di Valore Industriale Residuo definito in puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel contratto in essere tra le parti, risulta maggiore della RAB (Regulatory Asset Base) definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas come stabilito dall'attuale disciplina regolatoria ai fini tariffari, sicché trova applicazione la previsione di cui all'art. 5, comma 14 del Decreto 12 novembre 2011 nr. 226 pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012 (c.d. Decreto Criteri) con conseguente obbligo in capo al Comune di provvedere, prima dell'indizione della futura gara d'ambito, ai relativi obblighi di comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Nell'eventualità che si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, pertanto, Erogasmet S.p.A. si obbliga a garantire la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, mentre per eventuali attività di gestione

straordinaria che si dovessero rendere necessarie sul territorio le parti si incontreranno e concorderanno in buona fede il da farsi.

Durante il suddetto periodo, resterà fatta salva la possibilità di Erogasmet S.p.A., sin da ora a ciò espressamente autorizzata da parte del Comune, a far luogo ai processi di organizzazione aziendale e societaria previsti dal Codice Civile, attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.

Art. 3 Impegni a favore del Comune

Nel quadro del rapporto concessorio in essere ed in considerazione degli accordi di cui al presente atto, Erogasmet S.p.A. si impegna nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

1. a riconoscere al Comune un importo complessivo una tantum di € 250.000,00 che sarà liquidato nel modo seguente:
 - entro il 30/06/2013 € 50.000,00; qualora entro tale data non sia stato regolarmente sottoscritto il presente accordo, tale somma verrà versata al momento della sottoscrizione dello stesso;
 - entro il 15/07/2014 € 100.000,00;
 - entro il 31/12/2014 € 100.000,00.
2. ad eseguire, a propria cura e spese, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, mediante mq. 2000 di asfaltature, su strade interessate dai lavori di posa reti gas metano per le quali si rendono necessari tali interventi; le opere saranno realizzate secondo un programma da definire con l'Amministrazione Comunale che prevede il loro completamento entro il 30/09/2013.

Art. 4 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 21 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4.5.2011, ed emanato in attuazione dell'articolo 28 comma 6 del D.Lgs. 164/2000 in relazione "*alla gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas*", il Comune si impegna ad inserire e/o far inserire, nel futuro bando di gara e nel contratto di servizio l'onere, a carico del nuovo gestore aggiudicatario del servizio, di assumere i dipendenti in forza al gestore uscente (non con funzioni di dirigente), che saranno comunicati dalla concessionaria al Comune al momento della preparazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio gas.

In considerazione del fatto che il caso di specie non rientra nella previsione di cui all'art. 2112 c.c., l'onere in questione si perfezionerà da parte del nuovo aggiudicatario la nuova gara con la formalizzazione, prima della sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del servizio, di una

lettera raccomandata di proposta di assunzione dei dipendenti, a pari condizioni contrattuali, con termine di 30 giorni per l'accettazione.

Nel caso in cui entro tale termine il dipendente di Erogasmet S.p.A. non accetti la proposta di assunzione, l'onere si darà comunque per assolto.

Art 5 Clausola Arbitrale

Le parti concordano che ogni questione controversa che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, venga risolta e decisa da un Collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo nominato in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed in forma rituale ed il lodo arbitrale così reso sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola arbitrale le parti rinviando alla disciplina di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile.

Art. 6 Spese

Le spese di registrazione, sono a carico di Erogasmet S.p.A. trattandosi di operazioni e/o prestazioni soggette ad IVA, il presente atto viene registrato a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente accordo mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CAVE _____

EROGASMET S.p.A. _____


IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CITTA' DI CAVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE

IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZO AI SENSI DELL'ART 15 COMMA 5 DEL D.LGS 464/00
E CONTEMPORANEAMENTE ACCORDO PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART 14 COMMA 1
DEL D.LGS 464/00

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
	<i>Favorevole</i>
	
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
Li _____	Li <u>27.05.2013</u> 

DI quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO

CONSIGLIERE ANZIANO
C. E. D. ANGELO

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Rossi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cave li 17 GIU. 2013



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va
IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

E' divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va